

2020

SILVIANO DI PINTO
3 novembre 2020



CONDIVIDIAMO LE INFORMAZIONI PER RIPARTIRE

I principali impatti del COVID-19 e connessa regolamentazione sul framework IFRS9. Il ruolo strategico delle garanzie pubbliche unitamente ad un approccio dinamico da parte dell'impresa al fine di "agevolare" il ruolo delle banche nel finanziamento dell'economia reale nell'ambito del "delicato" quadro normativo previsto dalle autorità di vigilanza: Banca Centrale Europea e Banca d'Italia.

Sommario

1. Introduzione e contesto	3
2. Flessibilità nell'ambito del quadro normativo nel contesto della crisi COVID-19 e il ruolo "strategico" delle Garanzie Pubbliche	6
3. "La bomba del principio contabile Ifrs9" e le mosse degli Istituti Centrali per attenuarne gli effetti pro ciclici	13
3.1 Brevi cenni sul principio contabile IFRS 9	13
3.2 I principali riferimenti normativi ed alcune raccomandazioni.....	14
3.3 L'importanza del il nuovo Regolamento (EU) 2020/873 ("Regolamento 873") , approvato dal Parlamento Europeo , su proposta della Commissione Europea, con l'obiettivo di fornire uno strumento di intervento diretto e a supporto dell'economia reale) che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia di COVID-19	18
Sintesi dei principali impatti regolamentari	20
4. Approccio più lungimirante al provisioning di perdite su crediti: utilizzo <i>delle garanzie sui prestiti e dell'accantonamento ECL ai sensi dell'IFRS 9</i>	25
5. Ruolo e responsabilità delle autorità europee, nazionali e del settore bancario ..	28
6. Situazione attuale, ruolo e responsabilità delle imprese. Il ruolo degli indici di bilancio unitamente al valore delle informazioni prospettiche.	30
7. Credito e liquidità per famiglie e imprese, dati aggiornati al 28 ottobre 2020: moratorie a quota 301 mld e 96 mld di prestiti alle PMI	45

1. Introduzione e contesto

Principali interventi normativi europei e il ruolo delle banche nel mitigare l'impatto economico di COVID-19.

Le banche nell'UE sono oggi molto più resilienti di quanto non fossero nel 2008. I coefficienti patrimoniali e le riserve di liquidità sono notevolmente migliorati. Le prove di stress test coordinati dall'Autorità Bancaria Europea (ABE) hanno dimostrato che il settore bancario dell'UE è abbastanza resiliente per resistere a una grave recessione in una vasta gamma di scenari.

La solidità delle banche nell'Unione, dovrebbe consentire loro di svolgere un ruolo chiave nella gestione dello shock economico derivante da COVID-19 e nella preparazione per una rapida ripresa anche se saranno inevitabilmente influenzate negativamente dalle difficoltà incontrate dai loro clienti e dalla maggiore volatilità dei mercati finanziari.

Le banche possono svolgere questo ruolo mantenendo il flusso di credito verso i clienti più colpiti, in particolare le micro, piccole e medie imprese (PMI).

Come più volte sostenuto dalle istituzioni dell'Unione Europea le banche e gli altri intermediari finanziari hanno un ruolo fondamentale nel far fronte agli effetti della pandemia di Covid-19 mantenendo il flusso di credito all'economia. Se il flusso di credito sarà assoggettato a forti limitazioni, l'attività economica subirà un brusco rallentamento poiché le imprese avranno difficoltà a pagare i propri fornitori e dipendenti. In tale contesto è opportuno che gli Stati membri possano adottare misure per incentivare gli enti creditizi e gli altri intermediari finanziari a continuare a svolgere il proprio ruolo e a sostenere le attività economiche nell'UE.

Le autorità e gli enti pubblici dell'Unione, degli Stati membri e a livello internazionale hanno intrapreso azioni rapide e decisive per fornire alle banche le misure necessarie per incanalare efficacemente i fondi alle imprese e alle famiglie.

Le banche centrali hanno intensificato il loro sostegno alla liquidità alle banche al fine di promuovere i prestiti bancari a coloro che sono maggiormente colpiti dalla crisi COVID-19 e hanno ampliato i loro programmi di acquisto di attività per garantire condizioni di finanziamento ancora più favorevoli per tutti i settori dell'economia.

A livello sistemico le autorità di vigilanza bancaria nell'UE hanno fornito capitale temporaneo, liquidità e aiuti operativi alle banche per garantire che possano continuare a svolgere il loro ruolo nel finanziamento dell'economia reale in un ambiente più difficile.

Inoltre, a livello internazionale, il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) ha annunciato il rinvio di un anno nella scadenza concordata a livello internazionale per attuare gli standard finali di Basilea III, al fine di liberare la capacità operativa di banche e autorità di vigilanza ed ha concordato di fornire alle banche una maggiore flessibilità nell'introduzione graduale del trattamento regolamentare della contabilità delle perdite attese su crediti per limitare l'impatto sul loro capitale regolamentare.

La Commissione europea, nell'ambito di una risposta coordinata dell'UE per contrastare l'impatto economico della crisi COVID-19, ha utilizzato la piena flessibilità del quadro sugli aiuti di Stato e del patto di stabilità e crescita per consentire agli Stati membri di fornire una risposta di bilancio decisiva e coordinata.

Grazie a questa flessibilità gli Stati membri hanno attuato misure di sostegno, in particolare sotto forma di garanzie pubbliche sui prestiti o di regimi di rinvio dei pagamenti ("moratoria"), che incentivano le banche a continuare a concedere prestiti nell'attuale situazione di incertezza e allentano nell'immediato la pressione finanziaria sulle imprese e sulle famiglie.

Da evidenziare che gli aiuti concessi nell'ambito del "quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid-19" dagli Stati membri alle imprese a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, erogati attraverso le banche che agiscono come intermediari finanziari, vanno a diretto beneficio delle imprese. Tali aiuti non hanno l'obiettivo di preservare o ripristinare la redditività, la liquidità o la solvibilità delle banche. Analogamente, gli aiuti concessi dagli Stati membri alle banche a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE per compensare i danni diretti subiti a causa della pandemia di Covid-19 non hanno l'obiettivo di preservare o ripristinare la redditività, la liquidità o la solvibilità di un ente o di un soggetto. Pertanto tali aiuti non si configurerebbero come un sostegno finanziario pubblico straordinario ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio né del regolamento 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e non sarebbero valutati ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato applicabili nel settore bancario.

In generale ed in senso più ampio del termine la portata di tutte le misure monetarie, regolamentari e fiscali globali offrono alle banche le risorse e la flessibilità necessarie per sostenere l'economia dell'UE durante la crisi COVID-19.

Il settore bancario e il più ampio sistema finanziario dovrebbero essere pienamente impegnati a sostenere la risposta delle politiche pubbliche in quanto le sfide economiche poste dalla pandemia di COVID-19 possono essere superate solo con una stretta cooperazione tra attori pubblici e privati.

2. Flessibilità nell'ambito del quadro normativo nel contesto della crisi COVID-19 e il ruolo "strategico" delle Garanzie Pubbliche

Il quadro normativo per le banche offre ampio margine di manovra per iniziative pubbliche e private volte a promuovere prestiti continui ai clienti colpiti dalla crisi COVID-19, mantenendo nel contempo un approccio prudente. La Commissione Europea incoraggia le banche ad avvalersi pienamente della flessibilità insita nelle vigenti norme contabili e prudenziali per sostenere l'economia dell'UE nelle circostanze eccezionali della pandemia di Covid-19. Allo stesso tempo è fondamentale che le banche continuino a misurare i rischi in modo accurato, coerente e trasparente, in quanto ciò è necessario per monitorare gli effetti della crisi dovuta alla Covid-19 sull'economia dell'UE e rappresenta il fondamento di un settore bancario resiliente. Ciò significa che le banche devono continuare a identificare le situazioni in cui, i mutuatari possono incontrare difficoltà finanziarie, difficoltà che potrebbero incidere sulla loro capacità di rimborsare, gli obblighi di prestito a lungo termine.

Nella comunicazione su una risposta economica coordinata alla crisi dovuta alla Covid-19, la Commissione ha invitato le autorità prudenziali e contabili a specificare nel dettaglio le modalità per utilizzare al meglio la flessibilità insita nel vigente quadro normativo. L'Autorità bancaria europea (ABE), la vigilanza bancaria della Banca centrale europea (BCE), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e il comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile (CEAOB) hanno chiarito in che modo l'ampia flessibilità insita nei vigenti quadri contabili e prudenziali consenta di gestire in maniera solida e senza creare turbative le misure eccezionali adottate in risposta all'attuale situazione senza precedenti.

È indispensabile che tutte le autorità continuino ad agire in modo coordinato e coerente soprattutto quando specificano come utilizzare la flessibilità integrata nelle rispettive norme.

Questo al fine di fornire la massima chiarezza e garantire condizioni di parità nel mercato unico.

Il regolamento unico si applica a tutte le banche dell'UE e lo shock causato dalla pandemia non dovrebbe comportare un'applicazione differenziata delle norme tra gli Stati membri. Le opportunità concesse dagli aiuti temporanei sotto forma di garanzie pubbliche o moratoria sui pagamenti concessi nel contesto di COVID-19 ad esempio dovrebbero essere trattati allo stesso modo dai supervisori in tutta l'Unione al fine di non alterare o condizionare la parità di trattamento e di opportunità per le imprese dell'Unione Europea.

Garantire che la flessibilità delle norme si applichi in modo coerente contribuisce a preservare l'integrità del mercato unico che è requisito essenziale per procedere a una ripresa più rapida.

La Commissione UE invita e sollecita tutti gli enti sull'importanza delle garanzie pubbliche fornite in risposta alla crisi COVID-19 e come le stesse dovrebbero essere trattate ai fini della mitigazione del rischio.

Diverse misure di soccorso adottate dall'UE e dalle autorità nazionali, hanno effettivamente utilizzato la flessibilità integrata nelle norme al fine di massimizzare la capacità di prestito delle banche.

La BCE, nel suo comunicato del 20 marzo 2020 ha annunciato misure per garantire flessibilità alle banche in relazione alla pandemia di coronavirus, in aggiunta a quelle di cui al comunicato del 12 marzo. Tra queste, viene prevista un'**ulteriore flessibilità nel trattamento prudenziale dei finanziamenti garantiti da misure pubbliche di supporto e dei finanziamenti che rientrano nelle moratorie di legge.**

In tema di flessibilità rispetto alla Linee Guida NPL e sulla mitigazione degli effetti degli accantonamenti previsti ai sensi dell'IFRS 9 si illustra la posizione della BCE su tre particolari aspetti.

- **Esposizioni coperte da garanzie di Stato introdotte dagli Stati Membri nel contesto degli interventi pubblici collegati alla pandemia Covid-19.** Per queste esposizioni, oltre alla flessibilità prevista dalle Linee Guida EBA sugli NPL in merito alla classificazione in *unlikely-to-pay*, viene previsto un trattamento molto favorevole in termini di copertura minima sulle perdite sulle posizioni deteriorate (cfr. *Prudential Backstop*).
- **Esposizioni coperte da moratoria ex-lege.** Anche su di esse viene estesa la flessibilità di classificazione in *unlikely-to-pay (inadempienze probabili)* in relazione alla tempistica e l'ambito di valutazione, prendendo in considerazione "*tutte le misure disponibili di supporto*".
- **Accantonamenti ai sensi dell'IFRS 9.** Possibilità di adottare le disposizioni transitorie previste nella CRR (Art. 473) al fine di compensare gli effetti dell'incremento delle posizioni in Stage 2 (in bonis, ma che hanno subito un incremento di rischio) in termini di accantonamenti aggiuntivi sui requisiti patrimoniali. La BCE raccomanda di dare un maggior peso all'outlook stabile di lungo termine,

risultante dalle osservazioni passate, nelle stime delle perdite attese a lungo termine ai fini delle politiche di accantonamento IFRS 9 e fornirà lei stessa scenari economici aggiornati per supportare le banche nelle politiche di accantonamento ex-IFRS 9.

Adottare le misure di implementazione transitorie dell'IFRS 9 unitamente ad una "gestione attiva e dinamica" dei processi di garanzia pubblica consentirà a tutte le banche di eliminare dal loro patrimonio di vigilanza una larga parte della volatilità addizionale dell'IFRS 9 dal 2020 fino alla fine del periodo transitorio previsto.

Da ricordare che le Linee Guida BCE sugli NPL già prevedono flessibilità ed una valutazione caso per caso da parte dei team congiunti (BCE e Autorità Nazionali) di supervisor e nell'esercitare la flessibilità, il giusto equilibrio dovrebbe essere ricercato tra l'aiutare le banche ad assorbire l'impatto dell'attuale crisi, da un lato, e mantenere le corrette pratiche di identificazione del rischio e gli incentivi alla gestione del rischio, dall'altra, così come assicurare che vengano messe in campo solo soluzioni sostenibili per debitori in difficoltà solvibili.

Rimane cruciale, in tempi di difficoltà, continuare a identificare e rilevare il deterioramento della qualità del credito e identificare gli NPL secondo le regole in vigore, così come mantenere una chiara ed accurata rappresentazione dei rischi nel settore bancario. Allo stesso tempo dovrebbe essere messa in campo flessibilità per aiutare le banche ad assorbire l'impatto dell'incremento del rischio di credito e mitigare la pro-ciclicità di tale impatto.

Nel contesto di questi principi guida e a complemento della flessibilità caso-per-caso ricompresa nelle Linee Guida BCE sugli NPL e nel relativo Addendum, la BCE intraprenderà le azioni aggiuntive descritte di seguito.

Su tutte le esposizioni che beneficeranno di garanzie di Stato introdotte dagli Stati Membri nel contesto degli interventi pubblici collegati alla pandemia Covid-19, la BCE, nell'ambito della sua sfera di competenza, agirà come segue:

- Applicherà la flessibilità prevista all'interno delle Linee Guida BCE sugli NPL e dell'Addendum sulla classificazione degli obbligati come "unlikely to pay", quando le banche utilizzano le garanzie pubbliche legate al Covid-19, come consentito dalle Linee Guida dell'EBA1.
- Estenderà a tali finanziamenti garantiti da garanzia pubblica il trattamento preferenziale previsto nelle Linee Guida per gli NPL garantiti dalle Agenzie di Credito all'Esportazione. Concretamente, questo significa che le banche avranno un'aspettativa di copertura minima dello 0% per i primi sette anni di anzianità dell'NPL. La BCE incoraggia il co-legislatore europeo a considerare l'adozione di un'interpretazione simile per tutte le esposizioni che ricadono nell'ambito di

applicazione dei requisiti minimi di copertura di perdita per i crediti non performing (Art. 47 (a-c) della CRR; c.d. Prudential Backstop, art. 47quater punto 4; cfr. ns. Circ. Tecniche n. 13/2019 e n.23/2019).

Da evidenziare quindi l'importanza "multipla" della garanzia pubblica nel periodo Covid-19 per sostenere gli istituti di credito nel delicato processo di assistere le imprese sia sui fidi a breve termine che a medio lungo termine.

Oggi rappresenta in alcuni casi un "vitale" strumento che agevola accesso al credito delle micro piccole e medie imprese e mid cap. I Principali motivi sono:

- copertura finanziaria
- ponderazione zero sul capitale delle banche
- diminuisce la LGD in caso di default dell'impresa
- impatto positivo sul costo del credito per le pmi

In ultimo aggiungo, tema che spesso sfugge ma non è assolutamente da sottovalutare, che i prestiti assistiti dalle garanzie introdotte dal D.L. n.23/2020 rilasciate dal Fondo di Garanzia per le PMI e da Sace possono essere conferiti in garanzia alla BCE e favorire (aumentare) l'accesso delle banche italiane alla liquidità offerta dall'Eurosistema.

Ricordo il consiglio direttivo della BCE il 7 aprile 2020 ha approvato una serie di misure di ampliamento dello schema temporaneo della Bankitalia relativo ai prestiti bancari aggiuntivi (ADDITIONAL CREDIT CLAIMS, ACC).

Per maggiori approfondimenti consultare:

- comunicato stampa Bankitalia del 20 maggio 2020
- nota Bankitalia del 10 giugno 2020
- comunicazione Gazzetta Ufficiale UE del 13 ottobre 2020
- comunicazione della commissione quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della covid-19 (versione consolidata del 13 ottobre 2020)

2.1 L'importanza degli interventi di medio lungo termine da parte delle istituzioni sul tema delle garanzie pubbliche per sostenere le imprese nella fase della "ripresa"

Il ritmo della ripresa delle attività economiche dipenderà in maniera fondamentale da come le misure intraprese dai governi e dalle altre autorità determineranno l'allocazione delle perdite tra i differenti attori economici (imprese, banche, famiglie, governi e banche centrali) nonché dalla distribuzione temporale di tali perdite.

I governi nazionali hanno già varato numerosi interventi volti a mitigare l'impatto della crisi economica su aziende, famiglie e banche. Alcune misure prevedono uno spostamento diretto delle perdite dal settore privato al bilancio dello Stato: trasferimenti diretti verso famiglie e imprese, estensione della platea di beneficiari della cassa integrazione guadagni, innalzamento dei sussidi di disoccupazione. Altre misure, quali il rilascio di garanzie pubbliche sui prestiti e le moratorie fiscali e creditizie, non alleggeriscono le perdite subite da alcuni settori, ma mirano invece ad agevolare la concessione di liquidità a condizioni favorevoli da parte del sistema finanziario così da posticipare le perdite.

La concessione di garanzie pubbliche, soprattutto alle piccole e medie imprese (PMI), è un efficace strumento per incentivare le banche a concedere la liquidità necessaria a far fronte alla crisi di Covid-19. Nelle principali economie avanzate (per esempio Stati Uniti, Germania, Francia, Italia, Spagna) le garanzie coprono almeno l'80 per cento dell'importo del prestito. La forte riduzione delle perdite attese, unitamente ad altri incentivi regolamentari indicati nel documento, incentiva le banche a erogare nuovi prestiti o a rinnovare quelli esistenti nonostante l'aumento della rischiosità dei prenditori dovuto al forte peggioramento del quadro congiunturale. **Tuttavia, gli effetti a medio termine delle garanzie pubbliche sono più controversi e dipendono sia dalla durata delle garanzie sia dalle altre misure di politica economica intraprese nel frattempo.**

Alla scadenza di un affidamento, sia di breve che di medio lungo termine, erogato grazie alla possibilità di avvalersi della garanzia pubblica, la banca avrà minore convenienza a rinnovarlo se la nuova erogazione non godrà più di questo beneficio (o ne godrà in misura minore). In altri termini, alla scadenza del prestito la banca preferirà non rinnovarlo più se i vantaggi economici derivanti dalla continuazione della relazione creditizia in assenza di una garanzia pubblica sarà inferiore al valore di recupero del credito, un valore pari almeno all'importo garantito. Di conseguenza, più alta sarà la quota del prestito assistito dalla garanzia pubblica, maggiore sarà l'incentivo della banca, ceteris paribus, a non rinnovarlo successivamente. L'introduzione delle garanzie pubbliche sui prestiti configurano quindi l'esistenza di un trade-off tra l'immediata disponibilità di credito per le imprese e l'incentivo futuro delle banche a interrompere l'erogazione dei prestiti. Tale incentivo è più rilevante nel caso delle imprese più rischiose e meno profittevoli per la banca.

L'introduzione di generosi schemi di garanzie pubbliche di prima richiesta sui prestiti è pertanto giustificata dall'esigenza di prevenire una interruzione del credito e del circuito dei pagamenti e, in ultima istanza, l'accumulo di crediti deteriorati nel bilancio delle banche. Nondimeno è di fondamentale importanza attivare misure economiche volte a facilitare un rapido ritorno a una migliore sostenibilità finanziaria dei bilanci delle imprese e non interrompere i "benefici straordinari" derivanti dalla concessione delle garanzie pubbliche almeno fino a quando non si sia

ristabilita una condizione di normalità per il sistema economico. **A tal proposito mi preme evidenziare che la Gazzetta Ufficiale Europea nel documento del 13 ottobre 2020 ha adottato la la quarta modifica del quadro temporaneo degli aiuti di stato a sostegno dell'economia nel periodo Covid prorogando la data degli aiuti dal 31.12.2020 al 30.06.2021.** Sul tema delle garanzie senza una politica di continuità o di "accompagnamento" esiste il rischio che le banche possano in futuro non rinnovare i prestiti verso imprese considerate eccessivamente rischiose. In definitiva, **la garanzia pubblica sui crediti è in questo particolare periodo uno strumento straordinariamente efficace per promuovere un temporaneo evergreening dei prestiti permettendo il proseguimento dell'attività aziendale ma d'altro canto occorre da parte delle istituzioni un ulteriore sforzo affinché questi benefici siano validi, nelle misure c.d. "straordinarie" di applicazione, fino a quando il sistema economico non riprenda il suo percorso in ambienti di sviluppo normali.**

È giudizio pressoché unanime che una parte delle perdite subite dalle imprese non sarà recuperabile. I debiti (assistiti da garanzie pubbliche) accesi per far fronte alla crisi da Covid-19 non saranno immediatamente ripagati al termine dell'emergenza sanitaria, aumentando quindi la leva finanziaria delle imprese e la loro vulnerabilità. Esse saranno quindi anche meno capaci di intraprendere gli investimenti necessari ad accelerare la ripresa economica. **Inoltre, come precedentemente argomentato, imprese più vulnerabili avranno maggiori difficoltà a rinnovare i propri prestiti garantiti dallo Stato in assenza di un "ambiente normativo" che agevola determinati processi.**

La BCE estende la flessibilità anche alla classificazione in *unlikely-to-pay* delle esposizioni coperte da moratorie di legge legate al Covid-19 in relazione alla tempistica e l'ambito di valutazione, prendendo in considerazione tutte le misure disponibili di supporto.

Gli standard contabili e la loro implementazione non ricadono nella sfera di competenza della Supervisione BCE, che può assumere ben poche azioni al riguardo. Posto che gli accantonamenti ai sensi dell'IFRS 9 devono essere basati su previsioni macroeconomiche e che, specialmente in questi tempi di pronunciata incertezza, i risultati dei modelli IFRS 9 possono essere eccessivamente variabili e pro-ciclici, la BCE:

1. raccomanda che le banche che sono sotto la sua diretta supervisione, che già non lo hanno fatto, implementino le disposizioni transitorie previste nella CRR (Art. 473(a) della CRR; cfr. ns. Circ. Tecniche n. 3, 10, 15 del 2018)2. La BCE è pronta a processare in maniera puntuale tutte le domande ricevute a tal proposito;

2. raccomanda, sulla base del mandato prudenziale definito all'Art. 16 del Regolamento del Sistema di Vigilanza Unico, che, nell'ambito degli standard contabili internazionali, le banche diano un maggior peso all'outlook stabile di lungo periodo risultante dalle osservazioni passate quando stimino le perdite attese a lungo termine ai fini delle politiche di accantonamento IFRS 9. Questo appare particolarmente importante ove le banche riscontrino incertezza nel generare previsioni ragionevoli e supportabili. Nel produrre tali previsioni le banche devono tenere conto delle misure di sostegno garantite dalle autorità pubbliche – così come le moratorie dei pagamenti;
3. fornirà centralmente scenari macroeconomici per supportare le banche nell'applicazione delle politiche di accantonamento ex IFRS 9.

3. “La bomba del principio contabile IFRS 9” e le mosse degli Istituti Centrali per attenuarne gli effetti pro ciclici

3.1 Brevi cenni sul principio contabile IFRS 9

Il principio contabile IFRS 9 ha introdotto a partire dai bilanci degli esercizi iniziati dal 1.1. 2018 un sistema di calcolo delle rettifiche di valore sui crediti (c. d. impairment) basato sull'analisi del peggioramento relativo del rischio creditizio dal momento della prima iscrizione dei crediti nel bilancio dell'intermediario. Il motivo del cambiamento rispetto al precedente principio contabile (IAS 39) risiede nel fatto che l'esperienza della crisi finanziaria successiva al 2008 ha evidenziato come il cosiddetto «incurred loss model» (con registrazione della perdita al manifestarsi di un evento o segnale esplicito di perdita effettiva), cioè la registrazione delle perdite su crediti solo in presenza di perdite di valore per le esposizioni deteriorate, ha fallito nella rilevazione delle perdite (che venivano registrate in ritardo rispetto al momento in cui era statisticamente possibile prevederle) e ha mostrato, nei bilanci delle banche, un comportamento fortemente pro ciclico (registrazione delle perdite nei bilanci in concomitanza con i dissesti dei clienti finanziati).

Il modello di impairment (three buckets model) prevede il riconoscimento (tra gli accantonamenti) delle perdite attese sulle esposizioni creditizie (Expected credit losses-ECL) in funzione del grado di deterioramento del rischio di credito delle esposizioni in essere, tenuto conto dell'andamento prospettico delle variabili, anche macroeconomiche, che li caratterizzano.

Le perdite attese devono essere calcolate sempre e gli accantonamenti devono essere aggiornati ad ogni data di reporting per riflettere le variazioni nel rischio di credito, applicando il meccanismo cosiddetto dello staging:

Stage 1 –Performing (esposizioni con rischio creditizio invariato o con rischio creditizio basso). Qualora il rischio creditizio sia basso o successivamente alla delibera non sia aumentato in misura significativa. La stima della perdita attesa viene considerata con riferimento ai relativi portafogli collettivi per un periodo pari a 12 mesi (variazione PD in un orizzonte di 12 mesi)


Stage 2 –Under Performing («SICR» –Significant increase of Credit Risk)

Esposizioni per le quali si è verificato un significativo incremento del rischio creditizio dal momento in cui l'esposizione è sorta. Si tratta peraltro sempre di esposizioni per le quali non sussistono le

condizioni per ritenere in cliente come probabilmente inadempiente (in bonis). In questa categoria di rischio vanno misurate le perdite attese su un arco temporale pari alla durata contrattuale residua (variazione della PD prospettica a scadenza o lifetime) delle esposizioni soggette a SICR.

Stage 3–Non Performing

Esposizioni deteriorate. I crediti assegnati a questa categoria manifestano un rischio creditizio significativo, per i quali la perdita di valore si è già manifestata. Anche in questo caso il calcolo della perdita è effettuato sulla base della PD a scadenza (lifetime).



3.2 I principali riferimenti normativi ed alcune raccomandazioni

Con riferimento all'applicazione dei requisiti IFRS 9 in materia di determinazione delle perdite su crediti in un contesto caratterizzato da maggiore incertezza economica derivante dall'avvento della pandemia COVID-19, l'IFRS Foundation, che non modifica i requisiti esistenti, sostenendo un'applicazione coerente e solida dell'IFRS 9, chiarisce come le misure governative di sostegno economico in risposta al COVID-19 non inneschino in automatico un incremento significativo del rischio di credito e che quindi sia necessario che le entità pongano in essere un'analisi delle condizioni in cui tali misure sono attuate.

Valutare se vi sia un aumento significativo del rischio di credito comporta l'utilizzo di informazioni ragionevoli e sostenibili, attuali e prospettiche, che siano disponibili alla data di riferimento senza costi o sforzi indebiti per l'entità. Questo può essere particolarmente sfidante nell'attuale contesto

socio-economico causato dal COVID-19. Le entità sono tenute a valutare le condizioni del debitore sulla base delle migliori informazioni disponibili, prendendo in considerazione oltre agli effetti del COVID-19 le misure di sostegno del Governo in atto.

Al fine di fornire indicazioni sulle modalità di applicazione delle misure di sostegno all'economia nel periodo Covid, nel quadro della normativa di cui sopra, le autorità di vigilanza internazionali, europee e nazionali nel quadro del SSM (EBA e Banca d'Italia) hanno sfruttato al massimo alcuni elementi di flessibilità presenti nella regolamentazione prudenziale. A ciò si aggiungono specifici paper del Comitato di Basilea.

Sono di particolare rilievo i seguenti documenti:

- *Comunicato BCE del 12.3.2020: "ECB Banking Supervision provides temporary capital and operational relief in reaction to coronavirus"*
- *Comunicato BCE del 20.3.2020: «ECB Banking Supervision provides further flexibility to banks in reaction to coronavirus»;*
- *Comunicato EBA del 25.3.2020: "Statement on the application of the prudential framework regarding Default, Forbearance and IFRS9 in light of COVID-19 measures"*
- *Orientamenti EBA (EBA/GL/2020/02 del 2.4.2020) sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19*
- *Banca d'Italia –Comunicazione del 20.3.2020: Proroga dei termini ed altre misure temporanee.*
- *Banca d'Italia –Comunicazione del 20/21.4.2020 su «Adempimenti ICAAP/ILAAP e piani di risanamento» da inviare entro il 30.6.2019, con richiesta di aggiornamenti e informazioni per tenere conto del COVID 19.*

È stato chiarito che le riserve di capitale (micro e macroprudenziali) e di liquidità al momento disponibili presso le banche possono essere utilizzate per non far mancare il credito all'economia e per far fronte alle perdite connesse con l'inevitabile aumento della rischiosità dei prestiti. Tali riserve sono state infatti concepite dal regolatore proprio per far fronte a situazioni eccezionali come quella che stiamo affrontando. È stato precisato che le moratorie (sia quelle previste per legge, sia quelle adottate volontariamente dal settore bancario) non comportano l'automatica riclassificazione dei crediti tra quelli in bonis ma oggetto di concessioni (forborne exposures) né tantomeno tra quelli deteriorati.

Comunicato BCE del 12.3.2020:

- *"I buffer di capitale e di liquidità sono stati progettati con l'obiettivo di consentire alle banche di resistere a situazioni di stress come quella attuale. Il settore bancario europeo ha accumulato una quantità significativa di questi buffer. La BCE consentirà alle banche di operare temporaneamente*

al di sotto del livello di capitale definito dall'orientamento del secondo pilastro (P2G), del buffer di conservazione del capitale (CCB) e dell'indice di copertura della liquidità (LCR)».

•«Le banche potranno inoltre utilizzare parzialmente strumenti di capitale che non rientrano nel Common Equity Tier1 (CET1), ad esempio strumenti di Tier1 aggiuntivo o di secondo livello, per soddisfare i requisiti del secondo pilastro (P2R). Ciò anticipa una misura la cui entrata in vigore era inizialmente prevista per il gennaio 2021, nell'ambito dell'ultima revisione della direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD V)».

Comunicato BCE del 20.3.2020:

«La BCE sostiene tutte le iniziative volte a fornire soluzioni sostenibili ai debitori temporaneamente in difficoltà nel contesto dell'attuale epidemia. A tal fine, la BCE ha introdotto una flessibilità di vigilanza sul trattamento dei non performing loans(NPLs), in particolare per consentire alle banche di beneficiare pienamente delle garanzie e delle moratorie messe in atto dalle autorità pubbliche per far fronte al disagio attuale».

«In primo luogo, nell'ambito delle loro competenze e su base temporanea, le autorità di vigilanza eserciteranno una certa flessibilità per quanto riguarda la classificazione dei debitori come «inadempienze probabili» quando le banche ricorreranno alle garanzie pubbliche concesse nell'ambito del coronavirus. L'autorità di vigilanza eserciterà inoltre una certa flessibilità per quanto riguarda i prestiti concessi nell'ambito delle moratorie pubbliche relative alla Covid-19»

« In secondo luogo, i crediti che diventano deteriorati e sono coperti da garanzie pubbliche beneficeranno di un trattamento prudenziale preferenziale in termini di aspettative dell'autorità di vigilanza in merito alla copertura delle perdite»

-Infine, le autorità di vigilanza applicheranno la massima flessibilità nel discutere con le banche l'attuazione delle strategie di riduzione delle sofferenze, tenendo conto della natura straordinaria delle attuali condizioni di mercato.

-Nell'ambito del suo mandato, la BCE raccomanda che tutte le banche evitino nei loro modelli ipotesi pro cicliche per la determinazione di accantonamenti e che le banche che non lo hanno ancora fatto optino per le regole transitorie dell'IFRS 9.

Comunicazione di Banca d'Italia del 20.3.2020: «Sfruttando gli elementi di flessibilità consentiti dalla regolamentazione e in linea con quanto deciso dalla BCE per le banche significative, le banche meno significative e gli intermediari non bancari potranno operare temporaneamente al di sotto del livello della Componente target assegnata a esito del processo SREP (Pillar 2 Guidance-

P2G), del buffer di Conservazione del capitale (CCB) e del Coefficiente di copertura della liquidità (LCR). Al verificarsi di queste circostanze la Banca d'Italia valuterà i piani di riallineamento che saranno presentati dagli intermediari tenendo conto delle condizioni eccezionali che hanno portato i coefficienti di capitale e della liquidità a livelli inferiori a quelli richiesti».

Comunicato EBA del 25.3.2020: “Statement on the application of the prudential framework regarding Default, Forbearance and IFRS9 in light of COVID-19 measures”

«Nelle attuali circostanze, le misure che i governi e gli istituti di credito propongono per affrontare l'impatto economico sistemico negativo della pandemia COVID-19 non dovrebbe portare automaticamente a una riclassificazione secondo la definizione di forbearance...»

«L'IFRS 9 offre un certo grado di flessibilità, nel senso che non impone quando si è verificato un aumento significativo del rischio di credito. Esso richiede piuttosto una valutazione sulla base di trigger quantitativi e qualitativi. A questo proposito, non esiste un rigoroso automatismo da applicare. La valutazione da parte degli istituti di credito dell'esistenza di un significativo aumento del rischio di credito viene effettuato attraverso l'individuazione di variazioni significative sulla vita totale attesa dell'esposizione. L'EBA è del parere che l'applicazione di moratorie pubbliche o private, volte ad affrontare l'impatto economico sistemico avverso della pandemia COVID-19, non debba essere considerata di per sé come una motivazione automatica per concludere che si è verificato un aumento significativo del rischio di credito».

Punto 16) Linee Guida EBA/GL/2020/02: «Gli enti dovrebbero effettuare la valutazione dell'improbabile adempimento sulla base del piano dei pagamenti più aggiornato a seguito dell'applicazione della moratoria generale di pagamento. Se il debitore beneficia di misure di sostegno supplementari previste dalle autorità pubbliche in risposta alla pandemia di Covid-19 tali da influire sul suo merito di credito, le misure in questione dovrebbero essere prese in considerazione nella valutazione dell'improbabile adempimento. Tuttavia, qualsiasi forma di attenuazione del rischio di credito, come le garanzie fornite da terzi agli enti, non dovrebbe esentare questi ultimi dal valutare l'improbabile adempimento del debitore né influire sui risultati della valutazione». Punto 13...» ai fini dell'articolo 178, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e in conformità dell'articolo 178, paragrafo 2, lettera e), del medesimo

regolamento, gli enti dovrebbero computare i giorni di arretrato sulla base del piano dei pagamenti rivisto a seguito dell'applicazione di una moratoria».

3.3 L'importanza del il nuovo Regolamento (EU) 2020/873 ("Regolamento 873") , approvato dal Parlamento Europeo , su proposta della Commissione Europea, con l'obiettivo di fornire uno strumento di intervento diretto e a supporto dell'economia reale) che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia di COVID-19

Analizzando unicamente le questioni che attengono l'applicazione dei principi contabili che disciplinano la redazione dei bilanci bancari, si è assistito quindi in questi mesi ad una mobilitazione dei vari enti per cercare di sospendere, parzialmente o totalmente, i nefasti effetti pro-ciclici indotti dall'Ifrs9, il principio contabile che regola l'iscrizione in bilancio e la valutazione dei crediti bancari.

In generale, in assenza di correttivi, l'analisi prospettica di valutazione del credito, in ipotesi di concessione di una moratoria ad un cliente, comporterà per la banca il passaggio allo stato forborne performing o non performing (ossia passaggio automatico da stage 1 a stage 2 per i bonis o automaticamente maggior permanenza nello stage 3 che identifica i Npl) imponendo quindi maggiori accantonamenti. Infine, per le posizioni già in stage 3, eventuali nuove erogazioni concesse per far fronte all'emergenza creata dal Covid-19 potrebbero implicare assorbimenti patrimoniali rilevanti.

L'Autorità bancaria europea (Eba, European banking authority), consapevole dei rischi dell'emergenza sanitaria collegata al Coronavirus, ha annunciato una serie di proposte a favore delle banche europee che ha concretizzato in una serie di interventi che prevedono anche una possibile "sterilizzazione" degli effetti prodotti dall'Ifrs9; in particolare è stata accordata maggiore flessibilità in termini di passaggio dei crediti da bonis a deteriorati (Npl) e di accantonamenti prudenziali per i finanziamenti supportati da garanzia pubblica.

Nel delineato contesto, assume specifica rilevanza il nuovo Regolamento (EU) 2020/873 ("Regolamento 873") [1], approvato dal Parlamento Europeo [2], su proposta della Commissione Europea, con l'obiettivo di fornire uno strumento di intervento diretto e a supporto dell'economia reale)

Nello specifico, il provvedimento, entrato in vigore a far data dal 27 giugno 2020, modifica:
- il Regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti di capitale delle banche ("**Regolamento 575**" o

“CRR”);

- il Regolamento (UE) 2019/876 che modifica il Regolamento 575 in misura sostanziale introducendo una nuova disciplina in materia di vigilanza prudenziale per le banche (“Regolamento 876” o “CRR II”).

Attraverso l’adozione del Regolamento 873, le Istituzioni europee hanno inteso perseguire diverse finalità. In particolar modo occorre evidenziare:

- *La valutazione dell’impatto delle perdite attese su crediti ed impatto sui fondi propri dell’istituto di credito.*
- *La copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate garantite o assicurate da agenzie per il credito all’esportazione.*
- *Le misure di agevolazione a favore delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche e in titoli di Stato.*
- *Il trattamento prudenziale favorevole rispetto a, inter alia, taluni prestiti erogati a: pensionati e lavoratori dipendenti; piccole e medie imprese (PMI).*

[1] Regolamento (EU) 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia di COVID-19 in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 204, del 26 giugno 2020.

[2] Il testo è stato approvato in prima lettura con la risoluzione legislativa finale del Parlamento europeo del 18 giugno 2020.

Il Regolamento 873, tra l’altro, prevede misure di flessibilità che sono già definite nel Regolamento 575 e ampiamente richiamate nella recente comunicazione interpretativa della Commissione europea (la “**Comunicazione**”) a cui si rinvia per i dettagli in merito alla valutazione del rischio credito, delle opzioni di moratoria ed il ricorso alle garanzie [4].

Infatti, l’introduzione o, in talune ipotesi, l’anticipazione di specifiche misure prudenziali già definite dalla normativa CRR II hanno l’obiettivo preciso di **(i)** supportare le risorse degli Stati Membri, **(ii)** garantire una maggiore capacità di finanziamento dell’economia reale e **(iii)** facilitare l'erogazione di prestiti bancari nell'Unione nel grave contesto determinato dalla pandemia di Covid-19.

[4] Comunicazione interpretativa della Commissione del 28 aprile 2020 sull'applicazione dei quadri contabili e prudenziali per agevolare i prestiti bancari nell'UE - Sostegno alle imprese e alle famiglie nella pandemia di COVID-19 disponibile al seguente indirizzo <<Risposta al coronavirus: la Commissione adotta un pacchetto destinato al settore bancario>>.

Sintesi dei principali impatti regolamentari

La valutazione dell'impatto delle perdite attese su crediti ed impatto sui fondi propri dell'istituto di credito.

Come sottolineato dalla Commissione Europea si preme evidenziare come *“Il metodo delle perdite attese su crediti ai sensi dell'IFRS 9 deve essere applicato con giudizio e flessibilità”* e questo una volta di più nel contesto della crisi economica innescata dalla pandemia di Covid-19.

Come noto, l'applicazione **del nuovo IFRS 9** comporta un trattamento contabile delle perdite attese su crediti particolarmente “gravoso” per gli istituti di credito. A maggior ragione nell'ambito del nuovo ed imprevedibile contesto economico, caratterizzato da uno scenario di recessione economica, l'introduzione di tale nuovo principio contabile potrebbe determinare un ulteriore aggravamento delle condizioni patrimoniali delle banche.

A questo proposito, il Regolamento (UE) 2017/2395 ^[5] aveva già introdotto nel Regolamento 575 disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto negativo dell'applicazione dell'IFRS 9 sul capitale primario di classe 1 delle banche. Il Regolamento 873, invece, per limitare la possibile volatilità del capitale regolamentare, che potrebbe verificarsi se la pandemia di Covid-19 dovesse comportare un aumento significativo degli accantonamenti per perdite attese su crediti dovuto al deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni:

proroga le disposizioni transitorie di piena implementazione del principio contabile IFRS 9 per un periodo di ulteriori due anni e fino al 31 dicembre 2024;

consente alle banche che in precedenza avessero già deciso di non avvalersi delle disposizioni transitorie, di poter revocare la decisione in qualsiasi momento durante il nuovo periodo transitorio ^[6].

È stato quindi modificato l'articolo 473-bis CRR (*“Introduzione dell'IFRS 9”*) nel senso di permettere alle banche di reintegrare nel capitale primario di classe 1 (CET1) una parte di eventuali aumenti degli accantonamenti dovuti all'introduzione della contabilità delle perdite attese su crediti a norma dell'IFRS 9. Il calcolo originario considerava solo un fattore legato alla componente statica.

^[5] Regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri e per il trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni del settore pubblico denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro.

^[6] A tali fini è in ogni caso richiesta l'autorizzazione preliminare della competente autorità di vigilanza per evitare un possibile arbitraggio regolamentare.

Per attenuare il potenziale impatto di un improvviso aumento degli accantonamenti per perdite attese su crediti, le nuove previsioni del Regolamento 873 introducono all'articolo 473-bis il nuovo paragrafo 6-bis che integra, ai fini di tale calcolo, una componente dinamica che include un fattore di aggiustamento riveduto ed esteso fino al 31 dicembre 2024 ^[7].

[7] La componente statica consente agli enti creditizi di neutralizzare parzialmente l'“effetto del primo giorno” sul capitale primario di classe 1 dell'aumento degli accantonamenti contabili dovuto all'introduzione dell'IFRS 9. La componente dinamica consente alle banche di neutralizzare parzialmente l'effetto dell'ulteriore aumento (ossia quello successivo al primo giorno) degli accantonamenti per le attività finanziarie che non sono deteriorate. Cfr. Proposta della Commissione europea del 28 aprile 2020 (2020/0066(COD)) di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda gli adeguamenti in risposta alla pandemia di Covid-19

La copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate garantite o assicurate da agenzie per il credito all'esportazione.

Lo shock economico causato dalla pandemia di Covid-19 avrà quale realistica conseguenza quella di determinare un deterioramento della condizione economica complessiva. Rispetto a questa previsione, quindi, le banche possono aspettarsi un deterioramento del proprio portafoglio di esposizioni creditizie.

Le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2019/630^[8] in materia di esposizioni deteriorate, poi consolidate agli articoli 47-*bis* e ss. CRR, impongono alle banche di coprire (*rectius* dedurre) tali esposizioni deteriorate con i fondi propri, sulla base di precise tempistiche (*i.e.* “*calendar provisioning*”) dipendenti da differenti fattori, primo tra tutti la possibilità che l'esposizione deteriorata sia, o meno, garantita. Il paragrafo 4 dell'articolo 47-*quater* CRR prevede che solo le esposizioni deteriorate garantite da agenzie ufficiali per il credito all'esportazione applichino fattori di ponderazione favorevoli (entro i primi sette anni).

Il Regolamento 873 ha introdotto una nuova previsione grazie alla quale, nel contesto della pandemia di Covid-19, anche le garanzie fornite da governi nazionali o altri soggetti pubblici sono ammissibili e comparabili, per quanto riguarda i loro effetti di attenuazione del rischio, alle garanzie fornite dalle agenzie ufficiali per il credito all'esportazione di cui all'articolo 47-*quater*, paragrafo 4, CRR.

In particolare, le esposizioni deteriorate garantite dallo Stato o da altri soggetti pubblici indicati all'articolo 201, lettere da a) ad e), CRR^[9] applicano, nel periodo compreso tra un anno e sette anni dopo la classificazione come esposizione deteriorata, un fattore di copertura pari a 0 (zero) per la parte garantita dell'esposizione deteriorata. Ciò comporterà la non applicazione di deduzione dai fondi propri della banca rispetto alla parte così garantita delle esposizioni deteriorate.

[8] Regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate.

[9] Protezione del credito di tipo personale - *Articolo 201 CRR*- Fornitori di protezione ammessi nel quadro di tutti i metodi 1. Gli enti possono utilizzare i seguenti soggetti come fornitori di protezione del credito di tipo personale:

- a) amministrazioni centrali e banche centrali,
- b) amministrazioni regionali o autorità locali;
- c) banche multilaterali di sviluppo;
- d) organizzazioni internazionali, quando alle esposizioni nei loro confronti è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione dell'articolo 117 CRR;
- e) organismi del settore pubblico, quando i crediti nei loro confronti sono trattati conformemente all'articolo 116 CRR.

Le misure di agevolazione a favore delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche e in titoli di Stato.

Le banche non possono apportare rettifiche per eliminare dai loro fondi propri profitti o perdite non realizzati sulle loro attività o passività valutate a *fair value* (articolo 35 CRR). Rispetto a tale principio di carattere generale, lo stesso Regolamento 575 prevedeva, all'articolo 468 CRR, un periodo di *grandfathering* tra il 2014 ed il 2017 stabilendo la possibilità di escludere dagli elementi del capitale primario di classe 1 una percentuale di profitti non realizzati connessi ad attività e passività valutate a *fair value*.

Il Regolamento 873, anche in ragione degli eccezionali livelli di volatilità dei mercati finanziari e del debito delle amministrazioni centrali registrati in occasione della pandemia di Covid-19, ha introdotto la seguente modifica all'articolo 468 CRR.

Durante il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 ("*periodo di trattamento temporaneo*"), le banche possono escludere dal calcolo dei loro elementi del capitale primario di classe 1 l'importo dei profitti e delle perdite non realizzati/e accumulati a partire dal 31 dicembre 2019 con riferimento, *inter alia*, alle esposizioni in titoli di Stato ("Importo Rilevante") e sempreché tali esposizioni non siano classificate tra le attività finanziarie deteriorate ^[10].

[10] La previsione fa espreso riferimento alle esposizioni (A) verso amministrazioni centrali, amministrazioni regionali o autorità locali di cui all'articolo 115, paragrafo 2, CRR e (B) verso organismi del settore pubblico di cui all'articolo 116, paragrafo 4, CRR. L'importo va contabilizzato alla voce di bilancio "*Variazioni del valore equo di strumenti di debito misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo*".

In tali situazioni, sarà possibile applicare, ai fini dell'esclusione dal calcolo dei fondi propri dell'Importo Rilevante, i seguenti fattori di ponderazione e nei relativi periodi:

- 1 durante il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
- 0,7 durante il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
- 0,4 durante il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Qualora la singola banca intenda avvalersi di tale trattamento preferenziale, comunque temporaneo, il nuovo Regolamento 873 richiede che la stessa banca debba effettuare un'apposita comunicazione all'autorità di vigilanza competente almeno 45 giorni prima della data d'invio per le segnalazioni di vigilanza pertinenti.

Rispetto a questa tematica, il Regolamento 873 ha anche introdotto una ulteriore previsione allo scopo di incentivare l'acquisto di titoli di Stato; ciò in quanto il finanziamento pubblico mediante l'emissione di titoli di Stato denominati nella valuta nazionale, di un altro Stato membro, potrebbe essere necessario per sostenere le misure volte a combattere le conseguenze della pandemia di Covid-19.

Ci si riferisce all'articolo 500-bis CRR (*"Trattamento temporaneo del debito pubblico emesso nella valuta di un altro Stato membro"*) che, con riferimento alle esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali degli Stati membri, ammette:

l'assunzione di tali esposizioni anche fino al 100% del CET 1 della singola banca fino al 31 dicembre 2023 con una riduzione lineare di tale fattore nei successivi anni 2024 e 2025;

l'applicazione di fattori di ponderazione del rischio favorevoli rispetto a tali esposizioni secondo quanto si riporta di seguito:

fino al 31 dicembre 2022 il fattore di ponderazione del rischio applicato ai valori delle esposizioni è pari allo 0% del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità dell'articolo 114, paragrafo 2;

nel 2023 il fattore di ponderazione del rischio applicato ai valori delle esposizioni è pari al 20% del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità dell'articolo 114, paragrafo 2;

nel 2024 il fattore di ponderazione del rischio applicato ai valori delle esposizioni è pari al 50% del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità dell'articolo 114, paragrafo 2.

Il trattamento prudenziale favorevole rispetto a talune categorie di prestiti per il rilancio dell'economia reale.

Il Regolamento 873 introduce, all'articolo 2, alcune modifiche al Regolamento 876 che, come già anticipato, racchiude le misure del nuovo quadro regolamentare sui requisiti di capitale delle banche - CRR II.

Al fine di agevolare il rilancio dell'economia reale dell'Unione Europea, si è ritenuto utile anticipare talune misure CRR II che disciplinano un trattamento prudenziale favorevole di alcune specifiche esposizioni. Tra queste, in particolare, si segnalano quelle relative ai prestiti alle PMI e ai prestiti erogati a favore dei pensionati e lavoratori dipendenti garantiti dalla pensione o stipendio.

Con riferimento in particolare:

ai prestiti erogati ai pensionati e ai lavoratori dipendenti è noto come queste esposizioni vengano ricondotte tra le esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 123 CRR. Il fattore di ponderazione del rischio di credito è attualmente indicato nel 75% ma le nuove previsioni CRR II imporranno un nuovo fattore di ponderazione più favorevole e pari al, decisamente più contenuto, 35%;

alle esposizioni relative a prestiti erogati verso PMI, il nuovo quadro CRR II introduce, sempre a partire dal giugno 2021, un cosiddetto fattore di sostegno ai fini del calcolo delle rettifiche alle esposizioni delle PMI ponderate per il rischio (articolo 501 CRR). Poiché il fattore di sostegno alle PMI consente un trattamento più favorevole dei prestiti alle PMI, la sua applicazione nel contesto della pandemia di Covid-19 avrebbe l'effetto di aumentare la concessione di prestiti tanto necessari alle imprese italiane.

Proprio per le ragioni appena richiamate, il Regolamento 873 ha modificato il CRR II anticipando l'effettiva applicazione delle misure prudenziali favorevoli connesse con l'erogazione di prestiti alle PMI ed ai lavoratori dipendenti e ai pensionati. Le previsioni di cui si discute sono applicate a partire dal 27 giugno 2020 (data di entrata in vigore del Regolamento 873), anticipando così di un anno gli effetti e le agevolazioni prudenziali con l'obiettivo che tale novità possa concretamente incrementare i finanziamenti delle banche verso dell'economia reale per il rilancio delle attività delle imprese e dei consumi.

4. Approccio più lungimirante al provisioning di perdite su crediti: utilizzo delle garanzie sui prestiti e dell'accantonamento ECL ai sensi dell'IFRS 9

Su richiesta del Financial Stability Board (FSB) e del G20 lo IASB ha introdotto un approccio più lungimirante al provisioning di perdite su crediti, questo tramite l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 9. IFRS 9 è una risposta a una delle lezioni apprese dall'ultima crisi finanziaria quando molte banche avevano accantonamenti per perdite su prestiti insufficienti per assorbire le perdite in caso di inadempienza dei mutuatari. Sono state espresse preoccupazioni sul fatto che l'applicazione dell'approccio della perdita di credito attesa (ECL) ai sensi dell'IFRS 9, comporterebbe automaticamente un aumento improvviso e significativo degli accantonamenti. Accantonamenti per le perdite di credito delle banche, e che ciò, a sua volta ridurrebbe la loro capacità di concedere prestiti ai clienti.

L'approccio ECL ai sensi dell'IFRS 9 richiede l'applicazione di giudizio e flessibilità. Come indicato dallo IASB, le banche – e altre società – non dovrebbero applicare meccanicamente i loro approcci ECL esistenti, per determinare l'ammontare degli accantonamenti in una situazione eccezionale come la crisi COVID-19. La Commissione UE si aspetta che le banche utilizzino appieno il giudizio e la flessibilità all'interno dei confini dell'IFRS 9 per mitigare qualsiasi impatto ingiustificato della crisi COVID-19 sulle disposizioni ECL delle banche, senza compromettere la fiducia degli investitori.

La valutazione delle banche relativa a un aumento significativo del rischio di credito (SICR) dovrebbe basarsi sulla vita residua delle attività finanziarie interessate. Gli improvvisi aumenti puntuali della probabilità di default (PD) – causati dalla crisi COVID-19 – che si prevede siano temporanei non dovrebbero comportare un aumento significativo del PD a vita, pertanto, dovrebbero non ragionevolmente comportare un aumento significativo del rischio di credito rispetto al previsto PD nei prossimi dodici mesi. **Nel valutare se si è verificato un SICR, le banche dovrebbero dare un peso sufficiente agli scenari basati su prospettive macroeconomiche stabili a lungo termine.**

Dato il carattere unico della crisi COVID-19 per le banche è difficile ottenere informazioni sufficientemente ragionevoli e sostenibili per preparare scenari previsionali affidabili per determinare il SICR.

Invece di limitarsi a estrapolare l'attuale incertezza negli anni a venire le banche dovrebbero dare

sufficiente peso agli scenari basati su prospettive macroeconomiche stabili a lungo termine come raccomandato dalla BCE. La BCE ha indicato in una lettera agli enti significativi come dovrebbero utilizzare le proiezioni macroeconomiche del personale della BCE per la valutazione dell'IFRS 9 SICR e l'accantonamento ECL.

Ad esempio le misure di soccorso temporaneo relative alla crisi COVID-19, come la moratoria privata o statutaria, non devono apportare sostanziali "modifiche" ai sensi dell'IFRS 9.

Le banche dovrebbero utilizzare il giudizio quantitativo e qualitativo e tenere conto le caratteristiche specifiche della moratoria.

I prestiti non dovrebbero automaticamente essere considerati come aver subito un SICR semplicemente a causa della loro assoggettamento a moratoria legale o privata.

Tuttavia, i prestiti che hanno funzionato molto prima della crisi COVID-19 e che sono soggetti a una moratoria temporanea privata o legale non porterebbero automaticamente a disposizioni ECL attese significativamente più elevate ai sensi dell'IFRS 9.

L'uso delle garanzie sui prestiti e dell'accantonamento ECL (accantonamenti per perdite attese su crediti) ai sensi dell'IFRS 9

Le garanzie sui prestiti non aumentano né riducono il rischio di default del mutuatario, ma riducono l'ammontare delle perdite su crediti nel caso in cui il default si verifichi realmente. Se un governo o un'altra entità fornisce garanzie sui prestiti bancari ai mutuatari, le banche devono tener conto di queste garanzie sui prestiti in sede di calcolo dell'importo delle perdite attese su crediti. Di conseguenza, l'importo delle perdite attese su crediti sarà inferiore, perché una parte delle perdite sarà coperta dalla garanzia.

Di conseguenza, l'importo delle perdite attese sul credito sarà inferiore poiché una parte delle perdite sarà compensata dalla garanzia.

Le banche dovrebbero fornire informazioni dettagliate sulla determinazione delle perdite attese su crediti ai sensi dell'IFRS 9, comprese informazioni sugli scenari negativi.

Disposizioni transitorie nel regolamento sui requisiti patrimoniali

Le banche sono incoraggiate ad attuare le disposizioni transitorie dell'IFRS 9 che ridurranno l'impatto dell'accantonamento dell'IFRS 9 ECL sul capitale regolamentare delle banche.

Il regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR) contiene un accordo transitorio che consente alle banche di aggiungere nuovamente al loro capitale di classe 1 capitale primario (CET1).

A partire dal secondo trimestre del 2018, solo il 56% delle banche dell'UE ha utilizzato le disposizioni transitorie.

Le banche che hanno deciso di non utilizzare le disposizioni transitorie dell'IFRS 9 nel 2018 potrebbero annullare tale decisione previa approvazione della propria autorità competente.

Brevi Considerazioni sul processo del Credito

Le Disposizioni vigilanza sul sistema dei controlli delle banche richiedono un'attività di misurazione del rischio di credito lungo tutte le fasi (da regolamentare analiticamente all'interno della Banca ed approvate dagli organi sociali) nelle quali si articola tipicamente il processo di gestione del rischio: 1) Istruttoria; 2) Approvazione; 3) Erogazione; 4) Controllo mandamentale e monitoraggio delle esposizioni; 5) Revisione delle linee di credito; 6) Classificazione delle posizioni di rischio; 7) Interventi in caso di anomalia; 7) Valutazione e gestione delle esposizioni deteriorate.

Nel contesto del processo del credito le garanzie rappresentano solo una mitigazione del rischio (tecniche di attenuazione del rischio di credito di cui al Capo 4 del Titolo III del CRR, art. 192 e seguenti).

Il rischio creditizio va sempre valutato guardando al merito creditizio (cioè all'affidabilità economico-finanziaria del debitore, che trova espressione quantitativa nella PD), anche se l'esposizione creditizia (e l'eventuale esposizione ponderata ai fini del calcolo del requisito di capitale) è in tutto o in parte garantita.

Data la PD, qualora questa ecceda la propensione al rischio creditizio, il rischio può essere ricondotto nei limiti accettabili tramite la richiesta di garanzie. Nella formula standard per il calcolo delle ECL ($ECL = PD \times EAD \times LGD$), la credit risk mitigation (garanzia) incide solo sulla LGD.

5. Ruolo e responsabilità delle autorità europee, nazionali e del settore bancario

Per essere utili, il sostegno economico e le misure di aiuto adottate dalle autorità pubbliche, richiedono canali di trasmissione efficaci oltre alla piena collaborazione del settore bancario.

Pertanto, le banche devono collaborare tra loro e insieme alle autorità pubbliche per garantire che vi sia un'adeguata liquidità per prestiti sicuri in tutta l'Unione.

Le misure di sostegno da parte delle autorità pubbliche hanno incanalato ulteriore liquidità nel settore e hanno rilasciato riserve di liquidità delle singole banche per rafforzare la capacità delle banche di servire il mercato unico.

È quindi fondamentale che le banche continuino a prestare a famiglie e imprese e che vengano preservate da parte delle autorità europee e nazionali le migliori condizioni affinché le banche possano adempiere a queste funzioni, anche e soprattutto in un processo di armonizzazione ed adeguamento normativo, che non penalizzi le imprese di un paese dell'unione rispetto ad un altro nel pieno rispetto delle regole generali della libera concorrenza. A tal proposito le misure di aiuto contenute nel "Quadro Temporaneo" dovrebbero a mio avviso essere recepite integralmente da tutti i paesi dell'UE altrimenti si potrebbero creare situazioni di "svantaggio competitivo" a prescindere dalla situazione economica dovuta all'emergenza Covid-19.

Le varie misure di vigilanza che liberano temporaneamente le banche da determinati requisiti di capitale, creano condizioni migliori per il settore bancario per contribuire allo sforzo collettivo e garantire, attraverso il suo ruolo sociale ed economico essenziale, la trasmissione di misure di sostegno pubblico.

Le banche, sebbene sostanzialmente ricapitalizzate, e molto più attrezzate per sostenere scenari avversi rispetto alla crisi finanziaria del 2008/9 devono tuttavia prepararsi a un peggioramento delle prospettive economiche ed avviare una relazione sempre più dinamica e continuativa con le imprese, è necessario in questa fase un approccio dinamico e fortemente integrato dove la componente delle informazioni qualitative deve essere adeguatamente valorizzata.

L'EBA, la BCE e le autorità nazionali competenti hanno adottato misure di aiuto per liberare le risorse operative delle banche. Hanno inoltre fornito orientamenti affinché le banche possano utilizzare la piena flessibilità di il quadro normativo. Misure che sono state prese con il chiaro obiettivo di sostenere le banche affinché possano svolgere il loro ruolo nel far fronte alla crisi

COVID-19. La Commissione, insieme alla BCE, all'EBA e alle autorità nazionali, controllerà come le banche useranno la flessibilità e il capitale liberato.

Inoltre queste valuteranno in che misura le misure di aiuto contribuiscono alla fornitura di credito bancario. Ciò includerà il monitoraggio dei volumi di prestito, gli standard di prestito, come i criteri di sottoscrizione delle banche.

A tal proposito riporto di seguito l'intervento del dr. Patuelli (Presidente Abi) che sostiene, a mio avviso giustamente, di allentare normative europee per le banche e prolungare moratoria prestiti per i clienti. Correttamente si auspica che per costruire un nuovo avvenire in tempi di pandemia è opportuno rivedere il calendario del deterioramento dei prestiti bancari e prorogare le scadenze per le moratorie.

*“Di fronte al prolungamento e alla gravità della pandemia chiediamo che le Autorità europee adottino altri provvedimenti urgenti caratterizzati da flessibilità. Sono fondamentali i provvedimenti delle Istituzioni italiane, innanzitutto la legge di Bilancio, per il sostegno allo sviluppo e all'occupazione – dichiara **Patuelli**. Chiediamo una nuova e potenziata Ace per il rafforzamento delle imprese. Debbono essere urgentemente riviste altre normative europee come il calendario del deterioramento dei prestiti bancari alle imprese e alle famiglie, un provvedimento molto rigido, pensato quando la pandemia non era immaginata. Quel calendario è pro ciclico e va aggiornato per non compromettere gli sforzi per la resilienza e la ripresa”.*

Non solo, secondo il numero uno dell'**Abi**, occorre dare a imprese e famiglie il tempo necessario per far fronte agli impegni, come hanno indicato altri provvedimenti europei e italiani che puntano ad evitare il razionamento del credito e che non debbono essere ostacolati dall'ormai vecchio e rigido calendario di deterioramento e accantonamento e da troppo anticipate definizioni di default. *“Le banche fanno e debbono fare prudenziali accantonamenti per ogni tipo di rischio. Ogni sforzo deve essere fatto da istituzioni, imprese e banche per prevenire esplosioni di crediti deteriorati che non debbono essere conseguenza di sottovalutazioni di rischi e di norme troppo rigide”.*

Pure le scadenze delle moratorie devono essere ripensate col prolungamento della pandemia. *“È indispensabile non interrompere troppo presto le misure per famiglie e imprese nella prolungata emergenza: è utile a tutte le imprese che i prestiti garantiti non si esauriscano il 31 dicembre e possano essere chiesti fino al 30 giugno, come permesso dalla Ue” – afferma -.*

6. Situazione attuale, ruolo e responsabilità delle imprese. Il ruolo degli indici di bilancio unitamente al valore delle informazioni prospettiche

A partire dalla fase di lockdown, e sempre di più nel corso delle settimane successive, mi sono sempre posto il problema di capire come **fossero percepite le aziende in Italia e quale ruolo fossero tenute a svolgere a fronte di un contesto enormemente economico e sociale incerto e insidioso.**

Le aziende fino ad ora hanno agito bene, hanno affrontato con rigore, umiltà e coraggio le difficili settimane che hanno visto come protagonista indiscusso un essere invisibile che ha stravolto il mondo ma ora occorre essere proattivi e “reagire” , soprattutto per determinati settori merceologici, a questa situazione improvvisa di crisi aziendale provocata da eventi esterni alla società, e che daranno vita ad una serie di ripercussioni negative in primis danni di **produttività, alla redditività e in alcuni casi alla “tenuta” del core business tradizionale.** Gli aiuti pubblici potranno essere di supporto a molte realtà aziendali ma a mio avviso occorre essere realisti e pragmatici e per forza di cose l'imprenditore si deve far trovare pronto nell'affrontare situazioni critiche causate prevalentemente da fattori esogeni, dotandosi di strumenti e risorse consone a combattere contingenze avverse, le quali possiedono un potenziale enorme in termini di danno per l'azienda.

Lo shock causato dall'emergenza sanitaria globale da Covid-19 e le misure che sono state adottate per contenerne la diffusione hanno inciso in maniera profonda sulle modalità operative e organizzative delle imprese e le severe conseguenze tendono a ridimensionarsi con estrema lentezza. **Per questo nel sentiment delle imprese non può che prevalere la dimensione dell'incertezza.**

Capisco e comprendo la difficoltà di questa frase che sto per scrivere ma **“occorre avere un approccio dinamico per affrontare una vera e propria gestione della crisi aziendale che dovrà avere tra gli obiettivi principali il monitoraggio e la prevenzione delle potenziali minacce, guidando l'azienda attraverso una reazione consapevole, pronta ed efficace”.**

I fattori di incertezza che improntano le aspettative degli imprenditori sono molteplici e riguardano trasversalmente tutte le tipologie d'impresa, anche quelle più dinamiche e resilienti. Le principali determinanti di tali fattori sono da ricercare nella durata e nella pervasività su scala mondiale della pandemia, che è ancora in fase di diffusione in vaste aree del pianeta ed ha prodotto anche risposte differenti in termini di approccio al contenimento sanitario, di sospensione delle attività produttive e di movimenti delle merci e delle persone.

Spostando lo sguardo sulle azioni da mettere in campo nei prossimi mesi ci deve essere da parte delle imprese un elevato dinamismo e non si può attendere l'evoluzione della situazione per poi delineare un piano di attività.

Ricordo per semplicità che principalmente le fasi che compongono il processo di crisi sono tre:

- **Ricerca e monitoraggio:** è la prima parte del processo e riguarda l'analisi dell'ambiente aziendale, gli sforzi sono diretti a individuare eventuali punti deboli che possano intaccare l'integrità degli affari. Una volta individuate le criticità, si potrà concepire un piano di gestione della crisi.
- **Risposta e adattamento:** la seconda fase sarà incentrata sulla reazione dell'azienda, ci si atterrà al piano anticrisi ma sarà importante anche l'adattamento ad eventuali nuove criticità non preventivate durante crisi e monitoraggio.
- **Ripresa:** nell'ultima fase del processo, l'obiettivo sarà quello di riportare l'azienda nello stato pre crisi, cercando di ridurre al minimo gli eventuali danni subiti.

Le conseguenze che solitamente riguardano le crisi aziendali sono legate ad un calo di vendite, ad una strategia di marketing poco valida ed alla capacità dei competitors di sapersi accaparrare più clienti.

Un imprenditore che avrà come obiettivo basilare la salute della propria attività dovrà in questo particolare momento dedicare tempo e risorse nelle attività di crisis management, mettendo la sua azienda nelle condizioni migliori in cui poter affrontare i diversi scenari di crisi che potrebbero coinvolgerla.

La velocità dei cambiamenti in corso deve ispirare rapidità di esecuzione ma, seppure con tempestività, è cruciale che si traguardi una visione articolata di medio termine. **Questa crisi non si vince con interventi spot, isolati ma con una visione di insieme, che consideri l'azienda per quella che è: un complesso organizzato per l'esercizio duraturo dell'impresa in tutte le sue funzioni ed aree.**

La strategia a cui il management si deve auspicabilmente ispirare deve considerare questi aspetti di specificità, elaborando piani operativi differenziati, avvalendosi anche e soprattutto degli strumenti ed aiuti c.d. "straordinari" di politica economica messi a disposizione dalle autorità nazionali ed europee in questo periodo e misurandone sistematicamente i benefici e riscontri.

I leader resilienti sono capaci di mettere in sicurezza la propria azienda nei momenti più delicati, cercando nuove opportunità per supportare la propria organizzazione nelle sfide che si presentano.

In caso di situazioni di emergenza è necessario gestire il rapporto con dipendenti, fornitori, clienti, istituti di credito ed enti pubblici predisponendo canali di comunicazione dedicati, che mirino a evitare la diffusione di notizie non ufficiali che potrebbero rivelarsi dannose per la gestione della crisi stessa e per la percezione all'esterno della risposta aziendale. Nell'attuale crisi, è importante mantenere il contatto con le Pubbliche Amministrazioni competenti, avere un quadro aggiornato e certo della situazione è fondamentale anche per intercettare supporti e agevolazioni messe a disposizione delle imprese colpite dall'emergenza tramite decreti.

In condizioni di emergenza, le imprese dovrebbero rivedere attentamente la previsione dei flussi di cassa in quanto la pianificazione della liquidità è fondamentale per garantire il proseguimento dell'operatività in condizioni di sostanziale equilibrio. Inoltre per le imprese che operano con l'estero è necessario prestare la doverosa attenzione ai flussi import-export a fronte di improvvisi cambiamenti nelle condizioni dei mercati di provenienza o destinazione.

E' estremamente importante avere degli approcci dinamici e proattivi e ricercare costantemente soluzioni per mitigare i danni alle proprie attività durante la crisi legata alla diffusione del COVID-19. Nell'attuale contesto soprattutto le piccole e medie imprese (PMI) sembrano essere particolarmente esposte a rischi. Le aziende che stanno attualmente lottando per la redditività, come quelle con scarse riserve di liquidità o flussi di cassa instabili, sono particolarmente vulnerabili. Tuttavia, anche le imprese che sembrano essere in buona salute finanziaria potrebbero non essere immuni e presentare un rischio finanziario elevato, legato alla contrazione della domanda.

Data l'importanza dei flussi di cassa in tempi come questi, le aziende dovrebbero sviluppare da subito un piano finanziario per la gestione della liquidità, che si integri nei piani di gestione del rischio e dell'operatività aziendale. Nel fare ciò, è essenziale considerare l'intera catena del valore, poiché le implicazioni non si limiteranno alla sola azienda ma ricadranno anche sui clienti.

In queste circostanze, non bisogna dare per scontato che le opzioni di finanziamento dell'attivo siano sempre disponibili ed è importante pianificare considerando diversi scenari, così da verificare la quantità di liquidità necessaria per un definito orizzonte temporale: interagire attivamente con i propri partner finanziari consente di assicurarsi della disponibilità delle linee di credito e, se necessario, esplorare ulteriori opzioni.

In normali condizioni di mercato le aziende si concentrano principalmente su profitti e perdite. Le attività di routine, come il pagamento dei debiti e l'incasso dei crediti, sono spesso date per

scontate. In condizioni commerciali di incertezza, tuttavia, le società più reattive spostano l'attenzione verso il conto economico e lo stato patrimoniale, dando priorità alla gestione finanziaria e in particolare alle necessità di cassa che consentano di liquidare il capitale circolante netto in essere al momento della entrata nella crisi che rappresenta il confine a partire dal quale la generazione di cash-flow ordinariamente usata per la regolazione del pregresso viene meno.

A lato delle previsioni sui flussi di cassa, bisogna considerare ciò che è veramente necessario nel breve termine. Quali investimenti possono essere posticipati fino a quando la situazione non migliora? Quali invece dovrebbero essere riconsiderati? E quali sono necessari per posizionarsi correttamente in vista della ripresa per creare un vantaggio competitivo?

In tempi di incertezza, è solitamente una buona idea sostituire i costi fissi con costi variabili ovunque sia possibile, preservando il core business e aumentando la flessibilità dei margini. Tale approccio può non essere adottato in tempi brevi dalla maggior parte delle aziende, ma costituisce una strategia per la gestione dei flussi di cassa a lungo termine, che potrebbe supportare le attività in caso gli effetti della disruption della domanda per il COVID-19 siano prolungati.

E' necessario capire fino a che punto il proprio business è pronto a reagire alla situazione di crisi che stiamo vivendo. La pianificazione delle attività e dei singoli comparti produttivi ora è vitale, è fondamentale sviluppare da subito un piano strategico per la riorganizzazione delle diverse fasi produttive.

La situazione che si è creata fa sì che ogni livello operativo all'interno dell'azienda si trovi a fronteggiare le stesse problematiche, anche se con differenti intensità. Ora è il momento di collaborare con i partner e persino con i competitor per mettere a fattor comune le risorse nelle comunità locali in cui si opera

Molteplici sono le variabili che influenzano la sopravvivenza e competitività delle imprese. Eppure, la collaborazione e la sinergia con altre imprese può fornire alle aziende, in particolare alle piccole e medie realtà, un'ottima opportunità di crescita e un'occasione unica per sopravvivere a situazioni di emergenza e sviluppare il business, ampliando il proprio raggio d'azione. La possibilità di fare rete con una o più realtà aziendali permette di mettere a fattor comune le conoscenze e il know-how maturati negli anni, facendo leva sulla tradizione e l'esperienza che l'impresa porta con sé. L'unione può veramente fare la forza in questo periodo supportando le aziende nel ritorno ad una situazione normale. Se si considera il tessuto produttivo italiano, caratterizzato da aziende di micro, piccola e media dimensione, ci si rende subito conto di come l'unione o la sinergia con altre società più strutturate possa costituire occasione di crescita e, in alcuni casi, possa determinare la

sopravvivenza. Si pensi alle aziende a conduzione familiare, grande ricchezza del Paese e inesauribile fonte di tradizioni e prodotti di qualità: i dati ISTAT e le survey Deloitte sulle imprese familiari mostrano come un imprenditore su quattro abbia superato i 70 anni di età, ma che solo nel 30 per cento dei casi l'azienda sopravviva al primo passaggio generazionale e in meno della metà riesca ad arrivare alla terza generazione. In un contesto complesso e competitivo come quello attuale, è importante fare economia di scala per incrementare la propria efficienza; in tale contesto, la possibilità di agire in collaborazione con un altro player può permettere di migliorare i processi, di aumentare la produttività e di ridurre le risorse necessarie al fine di ottenere un prodotto o un servizio che rispondano meglio al mercato di riferimento.

Fare network, condividere le risorse e cercare un nuovo equilibrio richiede grande coraggio e voglia di mettersi in gioco per migliorarsi vicendevolmente e crescere insieme. Spesso questo tipo di collaborazione risulta essere un incentivo determinante per espandersi, creare valore e mostrare una più ampia apertura verso nuovi mercati: approdare in un Paese estero in cui non si era presenti prima o diffondere una gamma di prodotti capaci di rispondere ai bisogni di un nuovo target di clientela. Sono solo alcuni esempi di un contesto ambientale che esige rapide capacità di adattamento: grande valore si attribuisce alla possibilità di usufruire di soluzioni che comportino una crescente flessibilità organizzativa, tramite la creazione di aggregazioni e alleanze strategiche tra le aziende.

Nonostante l'attuale crisi costringa a rivedere le priorità delle imprese, il piano aziendale può rappresentare un valido punto di partenza per sviluppare un progetto imprenditoriale che tenga conto di fattibilità e ricadute economiche nella fase di risposta all'emergenza. Poiché il contesto è in continua evoluzione, sarà necessario mantenere aggiornato il piano strategico. Anche se è orientato al futuro, il piano non può prescindere dal presente e neanche dal passato dell'impresa, per questo deve essere accompagnato dall'analisi di trend tanto quanto da quella dei bilanci. Ciò consente di comprendere la compatibilità dei nuovi progetti con la situazione corrente e di collocarli in una visione prospettica che vada oltre alla risposta all'emergenza. Ricordiamo che l'elaborazione del piano aziendale si articola in tre diverse fasi temporali, la cui interazione è continua e sostanziale: lo studio, il progetto e l'azione.

Si parte con l'analisi della situazione in cui si verte l'impresa e dagli obiettivi che si vogliono raggiungere, tenendo in considerazione tre elementi complementari: la conoscenza della propria azienda, la conoscenza del mercato di riferimento e dei concorrenti, l'analisi del territorio. Il ruolo

di questi fattori è decisivo, poiché possono influenzare la comprensione delle ricadute delle scelte decisionali. In secondo luogo, l'azienda è chiamata a costruire il proprio progetto, con la concreta definizione degli obiettivi da raggiungere e delle modalità di attuazione. Infine, si passa all'azione. Nella fase conclusiva vengono scelte con cura le attività necessarie per il conseguimento degli obiettivi, che devono considerare il settore di appartenenza della propria impresa e le possibilità di fare sistema con altre realtà. Solo così sarà possibile reagire alla crisi, sopravvivere, consolidarsi e sviluppare il proprio business.

Il piano strategico nei periodi di emergenza non può prescindere dalla conoscenza degli strumenti normativi straordinari, dal monitoraggio delle risorse finanziarie, dalla valutazione delle opportunità e degli scenari, così come dalla gestione dei rapporti con gli stakeholder. E' necessaria una visione di insieme e la parola "Condivisione" è necessaria per rimuovere asimmetrie informative che in questo scenario possono essere considerate trasversali a più settori produttivi anche da un punto di vista merceologico diverso.

Il credito reputazionale che le aziende italiane hanno conquistato, la percezione di un elevato senso di responsabilità da parte dei cittadini, consumatori è un asset da tutelare con cura. Quanto le aziende dovranno fare da qui in avanti è particolarmente complicato, frutto di decisioni spesso conflittuali, avvolte da un alone di incertezza, da un clima macro-economico e sociale tutt'altro che rassicurante. **E' estremamente importante che i manager delle aziende siano in grado di veicolare messaggi di rassicurazione sulla tenuta del business, la tutela dei posti di lavoro, la garanzia delle norme igienico-sanitarie per i propri dipendenti.**

E' un momento in cui vi è la presa di coscienza di non poter più fare business come fatto fino ad ora: la fase della ripartenza sarà **l'occasione per implementare modelli di business diversi**, nuovi, con i quali si possa valorizzare il senso di responsabilità economico, sociale, ambientale delle aziende.

La crisi economica che ha colpito il sistema produttivo a seguito dell'emergenza sanitaria produce effetti di medio periodo per quasi nove aziende su dieci. Oltre la metà delle imprese (51,5%, con un'occupazione pari al 37,8% del totale) prevede una mancanza di liquidità per far fronte alle spese che si presenteranno fino alla fine del 2020 e il 38,0% (27,1% il loro peso occupazionale) segnala rischi operativi e di sostenibilità della propria attività. La mancanza di liquidità è tanto più

diffusa quanto minore è la dimensione aziendale, interessata anche da una dinamica più negativa del fatturato. **(Fonte dati Istat)**

Il fabbisogno di liquidità generato dalla crisi trova nel ricorso al credito bancario lo strumento di risposta principale: il 42,6% delle imprese ha scelto l'accensione di nuovo debito bancario, anche tramite le misure di sostegno disposte in materia (garanzie pubbliche). A orientarsi verso un nuovo debito sono soprattutto le imprese micro e piccole. Il differimento nei rimborsi dei debiti è la scelta compiuta dal 15,5% delle imprese, anche mediante la moratoria per le PMI prevista dal DL 18/2020, si tratta per lo più di medie e piccole imprese. Gli strumenti utilizzati per far fronte alla crisi di liquidità sono collegati anche alla riduzione dell'attività produttiva e al conseguente andamento del fatturato. La via dell'indebitamento bancario è più frequente per le imprese il cui fatturato nel bimestre marzo-aprile 2020 risulta ridotto drasticamente rispetto all'anno precedente. Tale grave contrazione si accompagna al ricorso a nuovo debito creditizio per metà delle imprese e per oltre un quarto all'utilizzo dei margini sulle linee di credito disponibili. Nel panorama degli strumenti non bancari la modifica delle condizioni e il differimento dei termini di pagamento con i fornitori sono le soluzioni adottate da circa un quarto delle imprese (25,3%). La percentuale sale al 30,4% per le imprese interessate da una riduzione significativa di fatturato. Nonostante la situazione di eccezionale gravità esiste una platea relativamente ampia di imprese in grado di far fronte all'emergenza con le proprie risorse. Circa il 23,2% dichiara che non ricorrerà ad alcuno strumento per fronteggiare la mancanza di liquidità. Inoltre, più di una impresa su cinque (22,1%) ha fatto ricorso all'utilizzo di attività liquide già presenti nel proprio bilancio e si tratta di imprese di grande e media dimensione anche se soggette a una significativa riduzione del fatturato. **(Fonte dati Istat)**

Più specificatamente nel rapporto Banca_Impresa è opportuno avviare anche politiche ed azioni di sostegno e sensibilizzazione che mirano a sensibilizzare e supportare concretamente l'imprenditore italiano, anche ad una valutazione prospettica, analizzando costi, ricavi e flussi di cassa futuri, creando un business plan ponderato a diverse situazioni di mercato; conoscere il trend futuro dell'azienda rappresenta per l'imprenditore e la banca che lo affianca, un'azione fondamentale per prevenire crisi aziendali e crediti anomali.

Per quanto concerne il rapporto con bancaimpresa occorre a mio avviso in questo momento particolare avere un atteggiamento ancor più dinamico e proattivo utilizzando tutti gli strumenti

a disposizione. Un atteggiamento dinamico in questo preciso momento storico oltre ad essere di aiuto e sostegno all'impresa conviene anche all'istituto di credito (in termini di minor accantonamenti in primis e di maggiori coperture finanziarie a ponderazione zero sul capitale). Diviene fondamentale per la PMI intraprendere un nuovo percorso basato su un sistema innovativo che coniuga le esigenze delle stesse PMI unitamente a quelle dei terzi portatori di interesse (istituti di credito, clienti e fornitori) attraverso un percorso strutturato, con approccio dinamico e proattivo, **basato principalmente sulla perfetta integrazione tra l'analisi e il miglioramento del Rating aziendale in ottica IFRS 9 e l'utilizzo delle migliori tecniche di CRM (Credit Risk Mitigation) presenti sul mercato nazionale ed europeo.**

Ad esempio una volta identificate ed analizzate le posizioni come da schema proposto, sui crediti ritenuti idonei si effettua un lavoro di concessione di liquidità, operazioni di consolidamento e/o rinegoziazione e operazioni di rinnovo dei fidi in scadenza mitigando il rischio con i benefici derivanti anche dalle Garanzie Pubbliche a ponderazione zero sul capitale della banca (Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla L.662/96, Fondo Ismea per le imprese agricole e Garanzie rilasciate da Sace), "sfruttando" anche le opportunità concesse dagli **"Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti"** - **Punto 3.2 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19**". Obiettivo sul breve termine per la banca è quello di alleggerire la PD e la LGD (perdita in caso di default) e nel medio / lungo migliorare il più possibile il grado di rischio cercando il rientro nello stage 1.

Gli istituti di credito possono, anzi dovranno soprattutto in questa fase, essere sostenuti con collateral forti quali le garanzie statali a ponderazione zero sul capitale bancario. I due principali strumenti di lavoro a disposizione sono la garanzia diretta fornita dal Fondo di Garanzia per le PMI oppure la garanzia fornita da ISMEA per il settore agrario entrambe però a copertura di 80% - 90% della posizione a seconda della finalità e /o durata.

Parallelamente all'attività di impiego, nel tempo, la capacità di revisionare gli affidamenti a revoca del portafoglio crediti, ha assunto per le banche, soprattutto le minori, un'importanza rilevante; monitorare il credito significa avere un aggiornamento dello stato di vita della posizione. In caso di alert negativi o positivi, la banca decide se intervenire impiegando nuova liquidità oppure effettuando un deleveraging del credito.

Quanto su premesso mi induce a dire che occorre monitorare attentamente l'andamento delle esposizioni ed avviare immediatamente azioni preventive e/o correttive a mio avviso entro fine novembre/dicembre: azioni che possono essere tradotte anche in consolidamento e/o rinegoziazioni delle esposizioni o anticipare i rinnovi dei fidi che hanno magari uno stato di tensione e sfruttare in modo completo l'opportunità offerta **dagli aiuti temporanei sotto forma di garanzie che potrebbero essere prorogati fino al 30/06/2021.**

Il rapporto e la sinergia Banca_Impresa in questo particolare momento storico risulta fondamentale soprattutto per quelle imprese che hanno utilizzato il canale bancario come principale fonte di finanziamento del capitale di terzi.

Risulta importante per l'imprenditore monitorare costantemente lo stato di salute della propria azienda attraverso l'analisi dinamica di alcuni indici di bilancio che, se monitorati costantemente, possono costituire dei veri e propri alert per l'imprenditore, che dovrà poi procedere con un'analisi più approfondita per individuarne le cause.

Ad esempio per le imprese possono essere utili i sistemi di allerta attraverso analisi gli indicatori della crisi che devono essere monitorati costantemente.

- 1. Patrimonio netto negativo**
- 2. DSCR previsionale a 6 mesi**
- 3. oneri finanziari su ricavi**
- 4. patrimonio netto su mezzi di terzi**
- 5. attivo a breve su passivo a breve**
- 6. cashflow su attivo**
- 7. debiti previdenziali e tributari su attivo**

Mentre i primi due indicatori della crisi di impresa sono stati considerati validi per tutte le tipologie di attività, gli ulteriori cinque indici sono specifici per ciascun settore

Sono indici che fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa, i seguenti:

- i patrimonio netto negativo;*
- ii DSCR a sei mesi inferiore a 1;*
- iii qualora non sia disponibile il DSCR, superamento congiunto delle soglie più avanti descritte per i seguenti cinque indici:*
- iv a. indice di sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;*
- v b. indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;*
- vi c. indice di ritorno liquido dell'attivo, in termini di rapporto da cash flow e attivo;*
- vii d. indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;*
- viii e. indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l'indebitamento previdenziale e tributario e l'attivo.*

1 Patrimonio netto negativo

È un indice di crisi che trova applicazione per tutte le imprese la presenza di un patrimonio netto negativo o, per le società di capitali, al di sotto del limite di legge. Il patrimonio netto diviene negativo o scende sotto il limite legale per effetto di perdite di esercizio, anche cumulate e rappresenta causa di scioglimento della società di capitali (art. 2484, co. 4 cod. civ.). Indipendentemente dalla situazione finanziaria, detta circostanza costituisce quindi un pregiudizio alla continuità aziendale, fintantoché le perdite non siano state ripianate e il capitale sociale riportato almeno al limite legale.

Il fatto che il patrimonio netto sia divenuto negativo può essere superato da una ricapitalizzazione. Ai fini segnaletici è ammessa la prova contraria dell'assunzione di provvedimenti di ricostituzione del patrimonio al minimo legale.

2. Il DSCR (*debt service coverage ratio*)

È altresì un indice di crisi che trova applicazione per tutte le imprese la presenza di un DSCR a sei mesi inferiore ad 1. Il DSCR è calcolato come rapporto tra i flussi di cassa liberi previsti nei sei mesi successivi che sono disponibili per il rimborso dei debiti previsti nello stesso arco temporale. Valori di tale indice superiori ad uno, denotano la stimata capacità di sostenibilità dei debiti su un orizzonte di sei mesi, valori inferiori ad uno la relativa incapacità.

Per il calcolo del DSCR possono essere alternativamente seguiti due approcci basati su budget di tesoreria.

1° approccio

Il DSCR deriva da un budget di tesoreria, redatto dall'impresa, che rappresenti le entrate e le uscite di disponibilità liquide attese nei successivi sei mesi.

Da tale budget si ricavano il numeratore e il denominatore dell'indice:

- al denominatore si sommano le uscite previste contrattualmente per rimborso di debiti finanziari (verso banche o altri finanziatori). Il rimborso è inteso come pagamento della quota capitale contrattualmente previsto per i successivi sei mesi.

- al numeratore si sommano tutte le risorse disponibili per il suddetto servizio al debito, dati dal totale delle entrate di liquidità previste nei prossimi sei mesi, incluse le giacenze iniziali di cassa, dal quale sottrarre tutte le uscite di liquidità previste riferite allo stesso periodo, ad eccezione dei rimborsi dei debiti posti al denominatore⁶.

2° approccio

Il calcolo è effettuato mediante il rapporto tra i flussi di cassa complessivi liberi al servizio del debito attesi nei sei mesi successivi ed i flussi necessari per rimborsare il debito non operativo che scade negli stessi sei mesi.

Al numeratore, costituito dai flussi al servizio del debito, vanno inseriti:

a) i flussi operativi al servizio del debito. Essi corrispondono al *free cash flow from operations* (FCFO) dei sei mesi successivi, determinato sulla base dei flussi finanziari derivanti dall'attività operativa applicando il principio OIC 10 (§§ da 26 a 31), deducendo da essi i flussi derivanti dal ciclo degli investimenti (§§ da 32 a 37 dell'OIC 10). A tal fine non concorrono al calcolo dei flussi operativi gli arretrati di cui alle lett. e) e f);

b) le disponibilità liquide iniziali;

c) le linee di credito disponibili che possono essere usate nell'orizzonte temporale di riferimento. Con riferimento alle linee autoliquidanti esse dovrebbero essere considerate fruibili per la sola parte relativa ai crediti commerciali che, sulla base delle disposizioni convenute, sono *'anticipabili'*.

Il denominatore corrisponde al debito non operativo che deve essere rimborsato nei sei mesi successivi. Esso è costituito da:

d) pagamenti previsti, per capitale ed interessi, del debito finanziario;

e) debito fiscale o contributivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, non corrente e cioè debito il cui versamento non è stato effettuato alle scadenze di legge (e pertanto è o scaduto ovvero oggetto di rateazioni), il cui pagamento, anche in virtù di rateazioni e dilazioni accordate, scade nei successivi sei mesi;

f) debito nei confronti dei fornitori e degli altri creditori il cui ritardo di pagamento supera i limiti della fisiologia. Nel caso di debito derivante da piani di rientro accordati dai fornitori/creditori, rileva la parte di essi, comprensiva dei relativi interessi, che scade nei sei mesi.

Le linee di credito in scadenza nei sei mesi successivi, sono collocate al denominatore salvo che se ne ritenga ragionevole il rinnovo o il mantenimento.

La scelta tra i due approcci è rimessa agli organi di controllo e dipende dalla qualità ed affidabilità dei relativi flussi informativi.

Ai fini del calcolo del DSCR l'orizzonte temporale di sei mesi può essere ampliato alla durata residua dell'esercizio se superiore a sei mesi, se ciò rende più agevole ed affidabile il calcolo del DSCR. In ogni caso, numeratore e denominatore devono essere tra di loro confrontabili.

Vi è da considerare che ai fini del calcolo del numeratore del DSCR l'incasso dei crediti liquidi ed esigibili nei confronti della pubblica amministrazione, diversa dagli enti locali che hanno dichiarato lo stato di dissesto, andrebbe portato in conto al momento alla scadenza prevista e, se scaduta, come pagamento a pronti.

Le procedure di costruzione ed utilizzo del modello quantitativo di previsione dei flussi dell'impresa devono essere controllabili e adeguate alla complessità ed alle dimensioni dell'impresa. Sono normali gli scostamenti tra i dati stimati e quelli consuntivi; tale scostamento non è, di per sé, sintomatico di scarsa affidabilità della costruzione dei dati prognostici.

3. Gli indici di settore

Se il patrimonio netto è positivo e il capitale sociale è sopra il limite legale e se il DSCR non è disponibile oppure è ritenuto non sufficientemente affidabile per la inadeguata qualità dei dati prognostici, si adottano i seguenti 5 indici, con soglie diverse a seconda del settore di attività, che devono allertarsi tutti congiuntamente:

- a. *indice di sostenibilità degli oneri finanziari*, in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;
- b. *indice di adeguatezza patrimoniale*, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
- c. *indice di ritorno liquido dell'attivo*, in termini di rapporto da *cash flow* e attivo;
- d. *indice di liquidità*, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;

e. *indice di indebitamento previdenziale e tributario*, in termini di rapporto tra l'indebitamento previdenziale e tributario e l'attivo.

Indicatore	Area gestionale	Numeratore	Denominatore
ONERI FINANZIARI / RICAVI %	SOSTENIBILITÀ FINANZIARI ONERI	Include gli interessi e altri oneri finanziari di cui alla voce C.17 art.2425 cod.civ. (ad esempio, interessi passivi su mutui, sconti finanziari passivi)	Include i ricavi netti, ovvero la voce A.1 Ricavi delle vendite e prestazioni dell'art. 2425 cod.civ. e, per le società con produzione pluriennale, la voce A.3 Variazione lavori in corso
PATRIMONIO NETTO / DEBITI TOTALI %	ADEGUATEZZA PATRIMONIALE	Il Patrimonio netto è costituito dalla voce A stato patrimoniale passivo art.2424 cod.civ., detratti i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A stato patrimoniale attivo) e i dividendi deliberati sull'utile di esercizio.	I debiti totali sono costituiti da tutti i debiti (voce D passivo) di natura commerciale, finanziaria e diversa e dai ratei e risconti passivi (voce E).
LIQUIDITA' A BREVE TERMINE (ATTIVITA' A BREVE / PASSIVITA' BREVE) %	EQUILIBRIO FINANZIARIO	L'attivo a breve termine è la somma delle voci dell'attivo circolante (voce C) esigibili entro esercizio successivo e i ratei e risconti attivi (voce D)	È costituito da tutti i debiti (voce D passivo) esigibili entro esercizio successivo e dai ratei e risconti passivi (voce E).
CASH FLOW / ATTIVO %	REDDITIVITÀ	Il cash flow è rappresentato dall'utile (perdita) di esercizio più i costi non monetari (ad.es, ammortamenti, svalutazioni crediti, accantonamenti per rischi) meno i ricavi non monetari (ad.es, rivalutazioni partecipazioni, imposte anticipate)	Totale dell'attivo dello stato patrimoniale art.2424 cod.civ.
(INDEBITAMENTO PREVIDENZIALE + TRIBUTARIO) / ATTIVO %	ALTRI INDICI DI INDEBITAMENTO	L'Indebitamento Tributario è rappresentato dai debiti tributari (voce D.12) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo; l'Indebitamento Previdenziale è costituito dai debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (voce D.13) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo.	Totale dell'attivo dello stato patrimoniale art.2424 cod.civ.

Questi 5 indici hanno significato se contemporaneamente utilizzati, fornendo ciascuno, ove isolatamente considerato, solo viste parziali di eventuali indizi di crisi. La valutazione unitaria richiesta dal Legislatore richiede perciò il contestuale superamento di tutte le 5 soglie stabilite per tali indici.

L'analisi statistica ha portato ad individuare soglie diverse per settori come di seguito.

Soglie di allerta suddivisi per settore merceologico

	ONERI FINANZIARI / RICAVI %	PATRIMONIO NETTO / DEBITI TOTALI %	LIQUIDITA' A BREVE TERMINE (ATTIVITA' A BREVE/PASSIVITA' BREVE) %	CASH FLOW / ATTIVO %	(INDEBITAMENTO PREVIDENZIALE+ TRIBUTARIO) / ATTIVO %
AGRICOLTURA E SILVICOLTURA E PESCA	2.8	9.4	92.1	0.3	5.6
ESTRAZIONE MANIFATTURA PROD.ENER./GAS	3.0	7.6	93.7	0.5	4.9
FORN. ACQUA RETI FOGNARIE RIFIUTI (D) TRASM. ENERGIA/GAS	2.6	6.7	84.2	1.9	6.5
COSTRUZIONE DI EDIFICI	3.8	4.9	108.0	0.4	3.8
INGEGNERIA CIVILE COSTR. SPECIALIZZATE	2.8	5.3	101.1	1.4	5.3
COMM INGROSSO e DETT AUTOVEICOLI COMM INGROSSO (D) DISTRIB. ENERGIA/GAS	2.1	6.3	101.4	0.6	2.9
COMM DETTAGLIO BAR e RISTORANTI	1.5	4.2	89.8	1.0	7.8
TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO HOTEL	1.5	4.1	86.0	1.4	10.2
SERVIZI ALLE IMPRESE	1.8	5.2	95.4	1.7	11.9
SERVIZI ALLE PERSONE	2.7	2.3	69.8	0.5	14.6

Si noti che ai fini dell'applicazione degli alert occorre considerare la correlazione degli indicatori con il rischio, ovvero:

- ONERI FINANZIARI / RICAVI: si accende il segnale in caso di valori maggiori o uguali al valore soglia;
- PAT. NETTO / DEBITI TOTALI: si accende il segnale in caso di valori minori o uguali al valore soglia;
- LIQUIDITA' A BREVE TERMINE: si accende il segnale in caso di valori minori o uguali al valore soglia;
- CASH FLOW / ATTIVO: si accende il segnale in caso di valori minori o uguali al valore soglia;
- (INDEBITAMENTO PREVIDENZIALE + TRIBUTARIO) / ATTIVO: si accende il segnale in caso di valori maggiori o uguali al valore soglia.

In un periodo di grandi cambiamenti e incertezze, per poter essere propositivi, dobbiamo far leva sulle nostre migliori conoscenze e professionalità, consapevoli del fatto che le fasi di crescita generano contesti trascinanti e le fasi di crisi fanno emergere i più abili interpreti del cambiamento.

Assisteremo quindi, per cogliere un aspetto positivo, ad un periodo di grande creatività che vedrà la nascita di nuovi strumenti, professionali e personali, emersi per produrre e governare il cambiamento imposto dalla crisi e questo sarà sicuramente un terreno fertile per tutti, organizzazioni e individui, sul quale e dal quale ripartire.

7.Credito e liquidità per famiglie e imprese, dati aggiornati al 28 ottobre 2020: moratorie a quota 301 mld e 96 mld di prestiti alle PMI

Le domande di moratoria a 301 miliardi di euro, oltre 96 miliardi il valore delle richieste al Fondo di Garanzia PMI; raggiungono i 16,1 miliardi di euro i volumi dei prestiti garantiti da SACE.

Superano i 2,7 milioni le domande di adesione alle moratorie su prestiti per un valore di 301 miliardi, e superano quota 96 miliardi le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le PMI. Attraverso 'Garanzia Italia' di SACE i volumi dei prestiti garantiti raggiungono 16,1 miliardi di euro, su 792 richieste ricevute.

Sono questi i principali risultati della rilevazione settimanale effettuata dalla task force costituita per promuovere l'attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo per far fronte all'emergenza Covid-19, di cui fanno parte Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, Banca d'Italia, Associazione Bancaria Italiana, Mediocredito Centrale e Sace (i).

La Banca d'Italia continua a rilevare presso le banche, con cadenza settimanale, dati riguardanti l'attuazione delle misure governative relative ai decreti legge 'Cura Italia' e 'Liquidità', le iniziative di categoria e quelle offerte bilateralmente dalle singole banche alla propria clientela. Sulla base di dati preliminari al 16 ottobre sono pervenute circa 2,7 milioni di domande o comunicazioni di moratoria su prestiti per 301 miliardi.

Si stima che, in termini di importi, circa il 94% delle domande o comunicazioni relative alle moratorie sia già stato accolto dalle banche, pur con differenze tra le varie misure; il 3% circa è stato sinora rigettato; anche per effetto dell'accelerazione delle domande nella settimana di riferimento, la parte restante è in corso di esame.

Più in dettaglio, le domande provenienti da società non finanziarie rappresentano il 43% del totale, a fronte di prestiti per 194 miliardi. Per quanto riguarda le PMI, le richieste ai sensi dell'art. 56 del DL 'Cura Italia' (quasi 1,3 milioni) hanno riguardato prestiti e linee di credito per 156 miliardi. Le 59 mila adesioni alla moratoria promossa dall'ABI hanno riguardato 17 miliardi di finanziamenti alle imprese.

Le domande delle famiglie (ii) hanno riguardato prestiti per circa 95 miliardi di euro. Le banche hanno ricevuto circa 217 mila domande di sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa

(accesso al cd. Fondo Gasparri), per un importo medio pari a circa 94 mila euro. Le moratorie dell'ABI e dell'Assofin rivolte alle famiglie hanno raccolto 548 mila adesioni, per circa 25 miliardi di prestiti.

Sulla base della rilevazione settimanale della Banca d'Italia, si stima che le richieste pervenute agli intermediari per l'accesso al Fondo di Garanzia per le PMI abbiano continuato a crescere nella settimana dal 9 al 16 ottobre, a 1,36 milioni, per un importo di finanziamenti di oltre 106 miliardi. La percentuale di prestiti erogati risulta in ulteriore crescita rispetto alla fine della settimana precedente. In particolare, al 16 ottobre è stato erogato quasi il 92% delle domande per prestiti interamente garantiti dal Fondo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico e Mediocredito Centrale (MCC) segnalano che sono complessivamente 1.201.183 le richieste di garanzie pervenute dagli intermediari al Fondo di Garanzia dal 17 marzo al 27 ottobre 2020 relative ai finanziamenti in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti, per un importo complessivo di oltre 96,6 miliardi di euro. In particolare, le domande arrivate e relative alle misure introdotte con i decreti 'Cura Italia' e 'Liquidità' sono 1.194.316, pari ad un importo di circa 95,8 miliardi di euro. Di queste, oltre 957.958 sono riferite a finanziamenti fino a 30.000 euro, con percentuale di copertura al 100%, per un importo finanziato di circa 18,8 miliardi di euro che, secondo quanto previsto dalla norma, possono essere erogati senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del Gestore. Al 28 ottobre sono state accolte 1.190.489 operazioni, di cui 1.183.887 ai sensi dei DI 'Cura Italia' e 'Liquidità'.

Salgono a circa 16,1 miliardi di euro, per un totale di 792 operazioni, i volumi complessivi dei prestiti garantiti nell'ambito di "Garanzia Italia", lo strumento di SACE per sostenere le imprese italiane colpite dall'emergenza Covid-19. Di questi, circa 7,8 miliardi di euro riguardano le prime quattro operazioni garantite attraverso la procedura ordinaria prevista dal Decreto Liquidità, relativa ai finanziamenti in favore di imprese di grandi dimensioni, con oltre 5000 dipendenti in Italia o con un valore del fatturato superiore agli 1,5 miliardi di euro. Crescono inoltre a 8,3 miliardi di euro circa i volumi complessivi dei prestiti garantiti in procedura semplificata, a fronte di 788 richieste di Garanzia gestite ed emesse tutte entro 48 ore dalla ricezione attraverso la piattaforma digitale dedicata a cui sono accreditate oltre 250 banche, istituti finanziari e società di factoring e leasing.

(i) Le informazioni riportate sono raccolte nel contesto dei lavori della Task Force per le misure a sostegno della liquidità. La task force opera per mettere i potenziali beneficiari e le banche a conoscenza delle nuove procedure di sostegno alla liquidità e agevolarne l'utilizzo; favorisce il

coordinamento e lo scambio di informazioni tra le parti; individua e divulga le soluzioni più appropriate a eventuali problemi applicativi e coordina la raccolta e la diffusione dei dati sugli strumenti previsti dalla normativa.

(ii) La categoria “famiglie” qui utilizzata include anche alcune imprese diverse dalle società non finanziarie, come ad esempio le imprese artigiane.